

Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Modifica del 29 ottobre 2014

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 giugno 1999¹ sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 1 lett. a

L'organismo di certificazione deve:

- a. procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;

Art. 2 cpv. 1–3

¹ L'organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell'ambito della procedura di prima abilitazione.

² Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d'estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.

³ Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all'anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un'impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singolo attore.

Art. 3, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

¹ RS 910.124

Art. 4

Concerne soltanto il testo francese

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann